

**Comune di
ANDEZENO**
Città Metropolitana di Torino



VARIANTE PARZIALE n.6 AL PRGC

ai sensi dell'art. 17 c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.

DOCUMENTO PRELIMINARE

Adozione: DCC n. del

L'ESTENSORE
Arch. Gian Carlo PAGLIA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marina PELA'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arnaldo BERNARDO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- MARZO 2016

IL SINDACO
Dott. Franco GAI

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA

pianificazione progettazione e consulenza urbanistica

Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO
0124/330136 studio@architettipaglia.it studiopaglia@pec.it

A cura di: Arch. Gian Carlo Paglia
con Arch. Maria Luisa Paglia



www.architettipaglia.it



INDICE

1.	PREMESSA	p. 3
2.	PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE	p. 5
3.	ASSETTO TERRITORIALE COMUNALE	p. 10
4.	TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS	p. 19
5.	CONTENUTI DELLA VARIANTE	p. 32
6.	ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE	p. 34
7.	VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE	p. 38
8.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	p. 42
9.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	p. 44
10.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)	p. 47



APPENDICE

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale



1.

PREMessa

Il Comune di Andezeno è dotato di Variante Generale al PRGC approvata con DGR n.2-8366 del 10/02/2003 e successivamente modificata con le seguenti Varianti Parziali (redatte ai sensi del comma 7 (ora 5), articolo 17 della LR 56/77):

- Variante n. 1 (approvata con DCC n.32 del 17/12/2003), per l'adeguamento di alcuni parametri edilizi relativi all'attuazione dell'area a destinazione produttiva/artigianale "Di3";
- Variante n. 2 (approvata con DCC n.2 del 26/03/2004), per la modifica del tracciato viario di servizio interno all'area a destinazione produttiva/artigianale "Di4";
- Variante n. 3 (approvata con DCC n.10 del 23/05/2005), per l'introduzione di modifiche necessarie ad aggiornare l'impianto normativo di Piano alle definizioni introdotte con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia di edilizia (DPR n.380/2001); contestualmente si provvedeva ad alcune modifiche delle stesse norme relativamente all'attuazione delle previsioni viarie del PRGC e alla specificazione della prevalenza delle indicazioni di carattere idrogeologico sulle altre indicazioni di Piano;
- Variante n. 5 (approvata con DCC n.3/2014 del 22/01/2014), per l'individuazione di aree a parcheggio e viabilità interna a servizio dell'area residenziale "C1" e di un'area a servizi e viabilità a servizio dell'area residenziale "B2".

Il PRG è stato inoltre oggetto di alcune modifiche introdotte ai sensi del comma 8 (ora 12), articolo 17 della LR 56/77 e approvate con:

- DCC n. 7 del 28/04/2005;
- DCC n. 13 del 23/05/2005;
- DCC n. 31 del 21/12/2015.

L'Amministrazione intende predisporre un'ulteriore Variante Parziale al PRG, la n. 6, finalizzata al mutamento della destinazione urbanistica (da "servizi" a "residenziale") dell'immobile di proprietà comunale di Via Roma 59, in maniera da valorizzarlo e poterlo così cedere all'aggiudicatario dei lavori di riedificazione della scuola elementare "A. Coppi" in Piazza Italia, a parziale pagamento del corrispettivo del contratto (ai sensi dell'art. 53, c.6 del D.Lgs 163/2006).

Nel prosieguo della relazione verranno dettagliatamente illustrati i presupposti e i contenuti della Variante, avendo cura di dimostrarne la conformità ai disposti della LR 56/77 e la compatibilità con la pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda le verifiche relative all'**idoneità idraulico-geologica** e alla **compatibilità** della modifica **con il Piano Comunale di Classificazione Acustica**, si rimanda agli appositi elaborati tecnici costituenti parte integrante della Variante.

2.

PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE

La scuola elementare “A. Coppi” di Andezeno si localizza in Strada Cesole, in un fabbricato realizzato circa 20 anni fa che ormai manifesta carenze funzionali (spazi non più adatti alle esigenze della didattica moderna) e non risulta adeguato alla normativa antisismica relativa agli edifici scolastici.



Viste dell'attuale scuola elementare di Strada Cesole (Google Street View).


Allo scopo di realizzare una nuova struttura maggiormente funzionale e conforme agli standard in materia di adeguamento sismico, nel settembre 2015 l’Amministrazione ha indetto un bando di gara per la riedificazione della scuola in un’area individuata nel parco urbano di Piazza Italia, luogo agevolmente accessibile (sia da Corso Vittorio che dalla stessa Strada Cesole) e strategico, dove si concentrano gli altri istituti scolastici andezenesi (scuola materna e scuola media), il centro polivalente denominato “Pala Italia” e la sede degli uffici comunali.



Inquadramento dell'ambito comunale in esame (Google Maps).

Il finanziamento dei lavori avverrà mediante fondi regionali e fondi propri comunali.

Per quanto riguarda la quota comunale, ai sensi dell'art.53, c.6 del D.Lgs 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici"), in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, è previsto il trasferimento all'affidatario della proprietà del bene immobile (fabbricato e relative pertinenze) ubicato al civico 59 di Via Roma. L'immobile è stato oggetto di apposita perizia di stima, che lo ha valutato 300.000 €.



Localizzazione e vista dell'immobile oggetto di alienazione.

L'edificio, costruito circa un secolo fa, fu adibito dapprima a sede scolastica, successivamente a sede municipale e al momento ospita ambulatori medici, la biblioteca civica e alcune associazioni attive sul territorio (Pro Loco, Protezione Civile e AIDAS), tutti facilmente ricollocabili altrove.

Pur presentando caratteristiche tipiche dell'architettura locale (facciata principale intonacata, scandita da forometria regolare e arricchita da componenti peculiari quali balcone, cornicione e abbaiano), non si evidenziano elementi di particolare pregio storico-artistico e la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (che si allega di seguito) ha dato esito negativo. Parimenti, non si riscontrano vincoli di carattere geologico o ambientale gravanti sull'ambito.



7 GEN 2016
Torino, 20 ...

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO

Al Comune di Andezeno
Piazza Italia, 1
10020 ANDEZENO (TO)

(Raccomandata A.R.)



COMUNE DI ANDEZENO
Provincia di Torino
29 GEN 2016
Prot. N. /..... Cat. Class. Peso
Copie n.

Oggetto : **ANDEZENO(TO) – Ex Municipio – Via Roma n. 59**
 Verifica interesse schede art. 12 del D.lgs. 42/2004
 Proprietà del Comune di Andezeno
 Fg.4 part. 128 subb. 1-2 e part. 116 sub. 1 del C.F.

Questa Soprintendenza ha proceduto all'istruttoria della verifica dell'interesse culturale del bene in oggetto trasmesso da codesto Ente con la scheda datata 14/09/2015 prot. 4319, proponendone gli esiti alla Commissione Regionale che con verbale n. 1 del 20/01/2016 ha accertato che l'immobile non presenta caratteristiche tali da motivare il riconoscimento dell'interesse culturale descritto dall'art. 10-12 del D.Lgs 42/2004.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
Silvana Palombo/nc

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

L'edificio con le relative pertinenze è classificato dal vigente PRG come area **A/e3**, servizi sociali ed attrezzature pubbliche, con specifica destinazione ad "attrezzature di interesse comune".

Vista la pressante necessità di nuovi spazi per l'istruzione primaria, l'Amministrazione andezenese intende procedere al più presto con l'alienazione dell'immobile in questione, consentendo il suo riuso con destinazione residenziale. Le funzioni pubbliche attualmente collocate all'interno dell'edificio di proprietà comunale potranno essere trasferite nelle odierni scuole elementari, non appena sarà completato il trasferimento dell'attività didattica nella nuova sede scolastica.

Occorre pertanto che la procedura di alienazione venga preceduta dal mutamento della destinazione urbanistica dell'area, da servizi pubblici a residenziale.

Benché la modifica alla destinazione d'uso dell'edificio potesse essere attuata in deroga allo strumento urbanistico, in applicazione della L. 106/2011, articolo 5, commi 9-14, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto più opportuno avvalersi di una Variante Parziale al PRG, al fine di pervenire alla piena conformità urbanistica per l'ambito in oggetto.

3.

ASSETTO TERRITORIALE COMUNALE

Il Comune di Andezeno (2.000 abitanti al 01/01/2015¹) è situato circa 18 km a Est di Torino, al confine orientale della provincia, e si estende su una superficie di 748,7 ha. Interamente collinare e caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d'acqua, confina a Nord con Montaldo Torinese, a Est con Marentino e Arignano, a Sud e a Ovest con Chieri.

Di seguito si esamina l'assetto territoriale comunale sotto diversi aspetti. In ogni paragrafo vengono indicate rappresentazioni tematiche sulle quali è riportata la localizzazione dell'area oggetto di modifica (con il simbolo ●).

SISTEMA INSEDIATIVO

Il sistema insediativo andezense è costituito dal Capoluogo (localizzato in posizione baricentrica rispetto all'intero territorio) e dalle frazioni Faiteria, Ramea, Sant'Anna e Regione Fruttera.

Compreso nell'ambito del Chierese, il Comune non è inserito negli elenchi attraverso i quali il PTC2 definisce la struttura gerarchica di base del sistema insediativo provinciale. Non è inoltre compreso tra quelli individuati come centri con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale e un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4%).

L'Osservatorio dei Beni Culturali della Provincia di Torino non assegna al Centro Storico un ruolo specifico nell'ambito della scala gerarchica di cui all'articolo 20 del PTC2, ma individua comunque sul territorio comunale alcuni beni vincolati dalla Soprintendenza (3) o di rilevanza storico-culturale (1), che risultano segnalati sulla cartografia provinciale (tavola 3.2 del PTC2) come "Poli della religiosità" (la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire, risalente al secolo XVII, e la Cappella del Cimitero dedicata a San Giorgio, datata al secolo XII) o come "Beni architettonici di interesse storico-culturale": l'Asilo infantile (ospitato in un edificio risalente al XV secolo) e la Cascina del Tario (localizzata in prossimità del confine Sud-occidentale).

¹ <http://demo.istat.it/pop2015/index.html>


SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Il territorio comunale è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovra comunale:

- SP119 di Moriondo (per un tratto pari a 3,17 km);
- SP122 di Chieri (per un tratto pari a 2,71 km);
- SP98 di Marentino (per un tratto pari a 0,69 km).

Il Comune è inoltre interessato dal tracciato del Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese e dal progetto di viabilità 186 (“variante di Andezeno” – collegamento alla Tangenziale Est) di cui alla tavola 4.3 del PTC2.

Non sono presenti linee ferroviarie.




QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Il PRGC di Andezeno è stato adeguato al PAI in occasione della Variante Generale del 2003. Nella figura che segue è riportata la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.

Dell'intera superficie comunale, 442,6 ha presentano pendenze inferiori al 5%, 294 ha hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25%, 12 ha registrano pendenze superiori al 25%. A questo proposito, 28,1 ha risultano caratterizzati da frane areali.

Inoltre, 339,5 ha di territorio (pari al 45,3% del totale) sono inseriti in fascia C e 264,6 ha (35,3%) sono interessati da aree inondabili con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni.




Allegato tecnico "b.4. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRG del Comune di Andezeno.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Il Comune di Andezeno è dotato di Piano di Classificazione Acustica, approvato con DCC n.23 del 22/04/2009. Il territorio risulta così suddiviso:


- classe I: l'area cimiteriale, il centro storico, il palazzo comunale, le strutture scolastiche;
- classe II: il tessuto residenziale compatto, la fascia cuscinetto tra il cimitero e il territorio agricolo circostante;
- classe III: le aree agricole e i tessuti di più recente formazione o maggiormente dispersi;
- classe IV: l'area per attività ludiche (in progetto), la fascia cuscinetto tra l'area industriale e il territorio agricolo circostante;
- classe V: attività produttive nell'area industriale di Via Chieri;
- classe VI: il "nocciolo" della suddetta area industriale.



"Tavola n.3. Zonizzazione acustica del territorio comunale" della Classificazione Acustica del territorio di Andezeno.

CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI²

Per quanto attiene la potenzialità agricola dei suoli, 427,2 ha, pari al 57% dell'estensione comunale, ricadono in II classe ("Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie"); il restante territorio è ricompreso in classe III ("Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie").



Rappresentazione della capacità d'uso dei suoli (Regione Piemonte, scala 1:250.000).


²La cartografia in scala 1:50.000 è consultabile on-line sul sito web della Regione Piemonte – Agricoltura e sviluppo rurale,
http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli/gedeone.do

SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

Il territorio andezense non ospita alcun sito individuato ai sensi della Direttiva 92/43 CEE "HABITAT", né risulta interessato da Aree protette; è tuttavia inserito per intero in un ambito individuato dalla Regione per un apposito Piano Paesaggistico della collina torinese (ad oggi mai elaborato). Presenta inoltre 13 ha (1,7% della superficie complessiva) classificati come "area boscata" e quindi tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (art.142, lett.g) ed è attraversato dalle seguenti acque pubbliche, vincolate ex art.142, lett.c):

- Rio Bussetto;
- Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso;
- Rio di Anevagne e di Baldissero;
- Rio Santena, Rio Movano, Lago di Arignano e Rio Carmera.

Sono presenti anche degli usi civici (lett.h).



Rappresentazione dei vincoli paesaggistici (dal Piano Paesaggistico Regionale) (non sono cartografati i terreni soggetti a uso civico).

FUNZIONALITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO³

Valori ecologico-ambientali di rilievo si riscontrano in corrispondenza delle piccole aree boscate localizzate in prossimità del margine orientale del centro abitato. I tessuti edificati e il restante territorio libero si manifestano invece scarsamente dotati in termini di connettività ecologica e biodiversità.





Rappresentazione degli elementi della rete ecologica locale (ARPA Piemonte).


Rappresentazione della biodisponibilità potenziale dei mammiferi (ARPA Piemonte).



³ Le cartografie tematiche sono consultabili sul sito web dell'ARPA Piemonte – Geoportale, <http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/>




ALTA



MEDIO-ALTA




MEDIA




SCARSA



MOLTO SCARSA




ASSENTE



Rappresentazione della connettività ecologica (ARPA Piemonte).

RISCHIO INDUSTRIALE⁴

Il Comune di Andezeno non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010).



Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante nella Provincia di Torino.

⁴ Tale situazione è verificabile sul sito web della Regione Piemonte – SIAR, <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/registro.htm> (aggiornamento: 25/05/2015).

4.

TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS

Le LLRR 3/2013 e 17/2013 di modifica della LR 56/1977 hanno introdotto il principio dell'integrazione/coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica, recependo gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia, emanati con DGR n.12-8931 del 9/06/2008. Le Varianti Parziali, redatte ai sensi e nei limiti previsti dall'art.17, c.5 della LUR, sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

L'Amministrazione di Andezeno ha predisposto un "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS" relativo a una serie di modifiche (inclusa quella in esame) che è intenzionata ad apportare al PRG nel breve periodo. Tale documento è stato trasmesso con PEC in data 21/12/2015 ai soggetti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione.

In seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati Enti, in data 11/02/2016 l'**Organo Tecnico** per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio **parere di esclusione dalla procedura di VAS** e, contestualmente, ha sottolineato la necessità che le misure di sostenibilità ambientale indicate nel Documento di screening e richiamate dagli Enti consultati vengano recepite nelle successive Varianti Parziali di PRG.

La Variante n.6 provvede pertanto a integrare la presente relazione illustrativa e l'apparato normativo di riferimento con le disposizioni ambientali prescritte dall'Organo Tecnico Comunale in merito alla specifica modifica.

Nelle pagine seguenti si riportano i testi integrali di:

- **Contributi forniti dagli Enti consultati in fase di Screening:**
 - Città Metropolitana di Torino (nota prot. n.6483/2016/LB8 del 20/01/2016);
 - ASL TO5 (nota prot. n.2909 del 21/01/2016);
 - ARPA Piemonte (nota prot. n.5312 del 25/01/2016);
- **Parere dell'Organo Tecnico Comunale.**

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

(nota prot. n.6483/2016/LB8 del 20/01/2016)



Protocollo n. 06483/2016/LB8-Tit.: 10.4.2

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Torino, 20 Gennaio 2016

Comune di Andezeno
P.zza Italia n 3
10020 Andezeno

e p.c

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale
e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Variante parziale al PRGC del comune di Andezeno
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS

Contenuti della Variante

La variante prevede:

- riclassificazione di un'area a servizi in area residenziale, al fine di realizzare la scuola elementare;
- riorganizzazione progettuale delle aree di completamento residenziale "C6", "C7" e "C8" soggetto a PEC dal piano vigente;
- ampliamento dell'area a servizi pubblici del campo sportivo di Strada della Faiteria per realizzare un parcheggio;
- stralcio di una porzione di area a servizi all'interno della zona industriale di Via Chieri e riclassificazione in area produttiva;
- attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in un'area produttiva.

Parere

- Considerato che la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e smi - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- visto che le eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questo Ente;
- esaminato il documento tecnico di verifica di assoggettabilità, agli atti di questo servizio,
- ferma restando la competenza Comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

pag. 1/3



- fatta salva la conformità dell'intervento con il PRGC vigente ed in particolare la compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico del territorio interessato.

Sulla base di quanto indicato nella relazione di verifica e a seguito dell'istruttoria si ritiene che gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la variante in oggetto non produca effetti significativi sull'ambiente e non debba pertanto essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.

Al fine di perseguire un buon livello di sostenibilità territoriale ed ambientale delle scelte urbanistiche e delle azioni previste, e considerato che tale variante prevede l'attuazione di insediamenti su aree attualmente agricole, si ritiene necessario che, in sede di perfezionamento della variante, con la redazione del progetto preliminare, vengano approfonditi gli interventi di mitigazione e compensazione ai sensi degli artt. 13 e 47 delle NdA del PTC2.

Compensazioni ambientali

La relazione di verifica riporta le opere di compensazione al cap. 5 “*Principali contenuti della variante e misure di sostenibilità ambientale*” e a pag. 52 “*Compensazione del consumo di suolo*”; in particolare considerato il consumo di suolo si chiede di dettagliare i seguenti interventi:

- nel varco presente tra l'area industriale sulla Sp 122 e l'abitato di Andezeno risulta interessante mantenere e incrementare la valenza ecologica dei corsi d'acqua: Gora del Tario e del Rio Canarone con interventi di ripristino della vegetazione ripariale, a ulteriore incremento della naturalità e reticolarità del territorio;
- in prossimità degli ambiti “C6”, “C7” e “C8” si reputa importante da un punto di vista di connettività ecologica individuare il Rio Bussetto quale elemento della rete locale e si suggerisce di implementarne la naturalità, al fine anche di migliorare la rete a livello di area vasta.

Per approfondire tali aspetti sulle compensazioni si consiglia di contattare il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale di questo Ente, in modo da programmare degli interventi in linea con il progetto di rete ecologica LGRE e secondo le indicazioni delle Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni (LGMC) scaricabili dal sito

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/rete-ecologica>

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

pag. 2/3



Connessioni ecologiche



Tali misure di compensazione ambientale per la sostenibilità della variante dovranno essere concordate e quantificate nella successiva fase (es. strumento urbanistico esecutivo PEC) e dovranno divenire oggetto di accordo tra le parti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.
www.cittametropolitana.torino.it

pag. 3/3

ASL TO5

(nota prot. n.2909 del 21/01/2016)

**A.S.L. TO5**

Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino
Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011.94291 – C.F. e P.I. 06827170017

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 Sede Distrettuale di Nichelino
 via San Francesco d'Assisi 35 10042 NICHELINO
 tel. 011.6806.873 fax 011.0589876
 e-mail: sispi.nichelino@aslto5.piemonte.it
 sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Prot. n° 2808

Nichelino, 21/1/2015

Al Responsabile
 Edilizia e Urbanistica,
 Comune di
 10020 Andezeno (TO)

PEC: comune.andezeno.to@legalmail.it

p.c. A.R.P.A.
 v. Pio VII , n. 9 – Torino

PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: Varianti parziali al PRGC - Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. –
 Parere igienico-sanitario - Vs. rif. prot. 0006399 del 21/12/2015

Presa visione della documentazione a noi pervenuta e verificata in loco (sopralluogo del 20/01/2016) la situazione attuale, pur consapevoli dei dettati del PRGC vigente, si esprimono di seguito alcune perplessità, che riportiamo per singola area di intervento.

Ridefinizione dei PEC aree "C6", "C7" e "C8"

L'area interessata dai PEC ha un'estensione notevole, non specificata nel documento di verifica, soprattutto rispetto alle dimensioni del centro abitato attuale. Pur se consentito dal PRGC, l'intervento residenziale previsto rappresenta un importante consumo di suolo libero (a livello nazionale la provincia di Torino ha accusato, nel 2012, un incremento del consumo secondo solo alla provincia di Roma. Fonte ISPRA). Sul lungo periodo questo rappresenta un rischio - di natura inevitabilmente cumulativa – sulla salute umana sia in termini di inquinamento delle acque, a causa dell'impermeabilizzazione indotta, sia in termini di salute mentale per la riduzione di spazi ampi e verdi¹.

Contrariamente a quanto espresso a pag. 56 della relazione, l'intervento sembra proprio rientrare in un quadro di *sprawling* (l'invasione progressiva del contesto naturale/agricolo da parte di nuovo edificato). Dal punto di vista sanitario, la ricerca internazionale ci pone in guardia contro questo fenomeno per le potenziali ricadute sulla salute umana negli anni a venire: lo *sprawling* ha indotto, in contesti analoghi, una maggiore dipendenza dall'autovettura anche per funzioni ordinarie (lavoro, acquisti, etc.), riducendo la propensione all'attività fisica dei residenti², aumentando l'inquinamento atmosferico³ e la frequenza di incidenti stradali⁴; è probabile che esso influenzi anche il

¹ Lee, A., & Maheswaran, R. (2010). *The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence*. *Journal of Public Health*, 33 (2), p. 212–222.

² Ewing, R., Meakins, G., & Hamidi, S. (2014). *Relationship between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity – Update and refinement*. *Health & Place*. (26) p. 118–26

³ Stone B Jr. *Urban sprawl and air quality in large US cities*. *J Environ Manage*. 2008 Mar;86(4):688-98.

⁴ Mohamed R, Vom Hofe R, Mazumder S, et al. (2014). *Jurisdictional spillover effects of sprawl on injuries and fatalities*. *Accid Anal Prev*, 72C, p. 9-16.

riscaldamento delle aree peri-urbane con i possibili danni cardiovascolari, più frequenti nell'anziano fragile, già noti per le aree urbane⁵.

Il Comune, inoltre, risulta avere un surplus di abitazioni pari al 20% del patrimonio abitativo (PTCP 2 della Città Metropolitana).

Riclassificazione di area a servizi in area residenziale

Non si rilevano elementi di criticità.

Ampliamento area a servizi sportivi

Il consumo di terreno attualmente a prato per la costruzione del parcheggio rappresenterebbe una fonte di inquinamento delle acque di scolo e dei terreni circostanti qualora non fosse realizzato con una pavimentazione drenante autobloccante, ma il documento non riporta questi dettagli.

Riclassificazione di porzione di area a servizi in area produttiva (area "d16"):

La classificazione acustica dell'area evidenzia alcuni accostamenti critici per la salute umana anche se compatibili con la zonizzazione riportata (in particolare sono a rischio gli edifici residenziali su via del Tario e la comunità di accoglienza nella cascina omonima). La riconversione dell'area d16 dovrebbe dunque rispettare i limiti previsti con la maggiore cautela possibile.

Attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in area produttiva

La scelta dell'amministrazione pare discutibile perché prevede la commistione di industriale e commerciale al minuto. Il documento non esplicita la tipologia di attività produttive che rientrerebbero in questo quadro. L'attività commerciale al minuto in tali zone comporta l'esposizione di un gran numero di soggetti in transito al rischio di incidente: non si tratta certo del cosiddetto "rischio di incidente rilevante", ma di un rischio comunque potenzialmente presente e non descritto né attualmente quantificabile.

Si richiede pertanto:

1. Quale sia la superficie delle aree C6, C7, C8 e una stima degli abitanti insediabili in futuro
2. Quali le tecniche di pavimentazione imposte per l'area a parcheggio
3. Le caratteristiche delle produzioni industriali in prossimità delle quali sarebbero installabili i servizi di natura commerciale al minuto

Si ritiene, comunque, che la variante parziale sia meritevole di una Valutazione Ambientale Strategica, ponendo particolare attenzione agli aspetti di salute cui si è sopra fatto cenno.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Luciano Tagliaferro

Il Dirigente Medico
S. C. Igiene e Sanità Pubblica
Dr.ssa Elena Gelormino



⁵ Stone B, Hess JJ, Frumkin H. Urban form and extreme heat events: are sprawling cities more vulnerable to climate change than compact cities? Environ Health Perspect. 2010 Oct;118(10):1425-8.

ARPA PIEMONTE

(nota prot. n.5312 del 25/01/2016)



Prot. n. 5312

Fascicolo Workflow B.B2.04-00007-2016
Pratica n° AP-01/06 8-2016

Torino, 25/01/2016

TRASMESSA MEDIANTE P.E.C.

Al Comune di
Andezeno
Piazza Italia, 3

10020 ANDEZENO

andezeno@cert.ruparpiemonte.it

Vs. riferimento del 21/12/2015, prot. ARPA n. 105458 del 22/12/2015

OGGETTO: Varianti al P.R.G.C. del Comune di Andezeno – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex D.G.R.
9 giugno 2008- n.12-8931. Invio parere.

La valutazione del contenuto del Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, allegata alle Varianti al vigente PRGC e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla **non assoggettabilità** alla VAS delle Varianti al P.R.G.C. del Comune di Andezeno, stante la limitata significatività degli effetti ambientali connessi.

Si ribadisce la necessità che le Norme di Attuazione rispecchino pienamente e nel dettaglio i criteri progettuali, le compensazioni proposte e le condizioni di sostenibilità delle azioni progettuali contenute nel Documento Tecnico. Le Norme di attuazione pertanto dovranno garantire al meglio la compatibilità territoriale e ambientale delle scelte progettuali e saranno indispensabili anche per identificare i criteri di base del monitoraggio che dovrà permettere di valutare la rispondenza delle azioni agli obiettivi e tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni, al fine di poter apportare le necessarie misure correttive nel corso dell'attuazione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Attività di Produzione
Dott. Carlo Bussi

GC/gc

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Produzione
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680.... – fax 011-1968.....
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

PARERE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE PER LA VAS

(nota prot. n.865 del 22/02/2016)



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

prot. n. 0000865 / 0 del 22/02/2016
Titolo VI Pianificazione e gestione del territorio
Cat.
Fasc.

ORGANO TECNICO COMUNALE
(ART. 7, DELLA LEGGE REGIONALE 14.12.1998, N.40 E S.M.I.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE
N.1 DEL 11.02.2016

Oggetto: Varianti Parziali al PRGC (art.17, c.5 LR 56/1977 e s.m.i.)
Verifica di Assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
PARERE TECNICO DI NON ASSOGGETTABILITÀ

L'Anno Due mila sedici il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 15,15 nella sede comunale, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale nominato con Delibera della G.C. n.66 del 05.08.2009 modificata con D.G.C. n.70 del 21.09.2009 e con D.G.C. n.27 del 23.09.2013, ulteriormente modificato con D.G.C. n.61/2015 per esprimere il parere di competenza in merito all'oggetto,

Sono presenti :

- 1) PRESIDENTE - Geom. Marina PELA' – Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) COMPONENTE - Arch. Maria Grazia LANNOCCA -- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione dell' Ufficio Tecnico Comunale;
- 3) COMPONENTE - Ing. Carlo MAROCCO – Vice PRESIDENTE della Commissione Edilizia;

Si da atto che il Segretario Comunale è assente. Il presente verbale viene redatto dal presidente Geom. Marina Pelà Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE

- il Comune di Andezeno è dotato di Variante Generale al PRGC approvata con DGR n.2-8366 del 10/02/2003 e successivamente modificata con le seguenti Varianti Parziali (redatte ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/77):
 - o Variante n.1, approvata con DCC n.32 del 17/12/2003,
 - o Variante n.2, approvata con DCC n.2 del 26/03/2004,
 - o Variante n.3, approvata con DCC n.10 del 23/05/2005,
 - o Variante n.4, adottata con DCC n.12 del 23/05/2005,



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- Variante n.5, approvata con DCC n.3/2014 del 22/01/2014,
e con le seguenti modifiche (introdotte ai sensi dell'art.17, c.12 della LR 56/77):
 - DCC n.7 del 28/04/2005,
 - DCC n.13 del 23/05/2005,
 - DCC n.31 del 21/12/2015.
- L'Amministrazione Comunale intende apportare ulteriori modifiche al PRG attraverso la predisposizione di alcune Varianti Parziali, finalizzate:
 - al mutamento della destinazione urbanistica, da servizi pubblici a residenziale, dell'immobile di proprietà comunale di Via Roma 59, al fine di valorizzarlo e poterlo così cedere all'aggiudicatario dei lavori di riedificazione della scuola elementare "A. Coppi" in Piazza Italia, a parziale pagamento del corrispettivo del contratto ai sensi dell'art.53, c.6 del D.Lgs 163/2006;
 - alla riorganizzazione progettuale delle aree di completamento residenziale "C6", "C7" e "C8" soggette a PEC, al fine di pervenire a una loro migliore attuazione, con particolare riguardo al contenimento degli impatti infrastrutturali;
 - all'ampliamento dell'area a servizi pubblici del campo sportivo di Strada della Fateria;
 - allo stralcio di una porzione di arca a servizi all'interno della zona industriale di Via Chieri, non più funzionale alle esigenze delle aziende insediate e della collettività;
 - all'introduzione, a livello normativo, nel medesimo comparto industriale, della destinazione d'uso commerciale al dettaglio in sede fissa, limitatamente alle superfici di vicinato (< 150 mq).
- il D.Lgs 152/2006 "Codice dell'ambiente" e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di *screening* del procedimento di VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.6 c.3, art.12).
- L'art.3 bis della LR 56/1977 come modificata dalle LLRR 3/2013 e 17/2013 disciplina l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e all'art.17, c.8 dispone che le Varianti Parziali ai PRG siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.
- con riferimento ai disposti dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dell'art.3bis della LR 56/1977 e s.m.i. e della DGR n.12-8931 del 9/06/2008, il Sindaco di Andezeno ha trasmesso, con Posta Elettronica Certificata in data 21/12/2015, il "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS" (fase di *screening*), per la prevista fase di consultazione, ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:
 - Arca Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
 - ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento di Torino;
 - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino;
 - ASL TO5 – Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino;
 - CCS – Consorzio Chierese per i Servizi;
 - Comune di Arignano;

SEDE MUNICIPALE p.za Italia 3, cap. 10020 Sito internet www.comune.andezeno.to.it
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466



COMUNE DI ANDEZENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- Comune di Chieri;
- Comune di Marentino;
- Comune di Montaldo Torinese.

CONSIDERATO CHE

- è trascorso il termine entro il quale i soggetti e i Comuni in elenco avrebbero potuto esprimere parere ambientale (trenta giorni dalla trasmissione del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS").
- La **Città Metropolitana di Torino**, con nota prot. n.6483/2016/LB8 del 20/01/2016, ha espresso parere di **non assoggettabilità della Variante alla VAS**. Al fine di perseguire un buon livello di sostenibilità territoriale ed ambientale delle scelte urbanistiche e delle azioni previste, l'Ente ritiene necessario che, con la redazione del progetto preliminare della Variante, vengano approfondite le azioni di mitigazione e compensazione ai sensi degli artt.13 e 47 del PTC2, in particolare dettagliando gli interventi:
 - nel varco presente tra l'area industriale sulla SP122 e l'abitato di Andezeno, dove risulta interessante mantenere e implementare la valenza ecologica dei corsi d'acqua con operazioni di ripristino della vegetazione ripariale, a ulteriore incremento della naturalità e reticolarità del territorio;
 - in prossimità degli ambiti "C6", "C7" e "C8", dove si reputa importante individuare il Rio Bussetto quale elemento della rete ecologica locale e implementarne la naturalità, anche al fine di migliorare la connettività a livello di area vasta.
Tali misure di compensazione ambientale dovranno essere concordate e quantificate nella successiva fase e dovranno divenire oggetto di accordo tra le parti.
- L'**ASL TO5**, con nota prot. n.2909 del 21/01/2016, ha espresso parere di **assoggettabilità della Variante alla VAS**, elencando le seguenti perplessità:
 - **ridefinizione dei PEC aree "C6", "C7" e "C8"**: l'area ha un'estensione notevole e l'intervento residenziale previsto, pur se consentito dal PRGC, rappresenta un importante consumo di suolo libero, che sul lungo periodo costituisce un rischio sulla salute umana (inquinamento delle acque, salute mentale). Inoltre, risulta che il Comune abbia un surplus di abitazioni pari al 20% del patrimonio abitativo (fonte PTC2);
 - **ampliamento area a servizi sportivi**: il consumo di terreno attualmente a prato per la costruzione del parcheggio rappresenterebbe una fonte di inquinamento delle acque di scolo e dei terreni circostanti qualora non fosse realizzato con una pavimentazione drenante autobloccante;
 - **riclassificazione di porzione di area a servizi in area produttiva**: la classificazione acustica dell'area evidenzia alcuni accostamenti critici per la salute umana, anche se compatibili con il PCA. La riconversione dovrebbe rispettare i limiti previsti con la maggior cautela possibile;
 - **attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in area produttiva**: la commistione delle destinazioni industriale e commerciale al minuto comporta l'esposizione di un gran numero di soggetti in transito al rischio di incidente;
e richiedendo le seguenti precisazioni:
 - **superficie delle aree "C6", "C7" e "C8" e stima degli abitanti insediabili**;
 - **tecniche di pavimentazione imposte per l'area a parcheggio dei campi sportivi**;
 - **caratteristiche delle attività produttive nell'area industriale**.



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- **L'ARPA Piemonte**, con nota prot. n.5312 del 25/01/2016, ha espresso parere di *non assoggettabilità della Variante alla VAS*, ribadendo unicamente “*la necessità che le NdA rispecchino pienamente e nel dettaglio i criteri progettuali, le compensazioni proposte e le condizioni di sostenibilità delle azioni progettuali contenute nel Documento Tecnico*”.
- **Tutti gli altri Enti interpellati non hanno dato risposta.**

VALUTATO CHE

- in merito ai rilievi della **Città Metropolitana di Torino**, si argomenta quanto segue:
 - o come esplicitato alle pagg.52-53-54 del Documento di verifica, a compensazione del consumo di suolo preventivato, la Variante provvederà alla qualificazione ambientale del percorso ciclopedonale a lato della SP122 tramite “*la posa di apparati vegetali idonei alla creazione di corridoi ecologici [...] trasversali verso le zone agricole, sfruttando la presenza dei varchi tra l'edificato, nonché della Gora del Tario e del Rio Canavone, che costeggiano/ attraversano Via Chieri e che potrebbero essere oggetto di interventi di ripristino della vegetazione ripariale, a ulteriore incremento della naturalità e reticolarità del territorio andezense*”. È dunque già ampiamente riconosciuta l’importanza del varco ambientale tra l’area industriale e il concentrico di Andezeno, motivo per cui gli interventi di compensazione saranno attentamente disciplinati al fine dell’incremento della sua valenza ecologica;
 - o come esplicitato alle pagg.10-11 del suddetto documento, obiettivi della ridefinizione dei PEC nelle aree “C6”, “C7” e “C8” sono “*diminuire le pressioni antropiche sul Rio Bussetto, favorendo, per il nuovo tracciato viario, la sistemazione della preesistente Strada Vicinale di Calliano (senza quindi prevedere attraversamenti sul corso d’acqua) e ridistribuendo gran parte delle superfici pubbliche a verde e parco lungo le sponde, [...] in maniera da creare un parco urbano di significative dimensioni ed elevata fruibilità, che contribuisca alla implementazione della naturalità del rio e del suo ruolo ecologico-ambientale*”, nonché “*Mantenere e incrementare la connettività ambientale con il territorio libero, ai fini di una generale funzionalità ecologica reticolare dei bordi urbani*”. Si evince pertanto la valenza ecologico-ambientale attribuita al corso d’acqua, che sarà ampiamente valorizzata nell’ambito della Variante.
 - in merito ai rilievi dell'**ASL TO5**, si argomenta quanto segue:
 - o ridefinizione dei PEC aree “C6”, “C7” e “C8”: tali aree, che misurano circa 57.000 mq (“C6”-“C7”) e circa 24.000 mq (“C8”), rappresentano gli unici ambiti di progetto residenziale rimasti inattuati, a causa di criticità insite nella proposta originaria di PRG (elevata frammentazione particolare, discrepanze tra perimetro dei PEC e confini delle proprietà fondiarie, impatti sugli elementi naturali inclusi dal PRG nell’ambito). Nell’ultimo anno, però, l’Amministrazione e i proprietari sono pervenuti ad un disegno urbanistico maggiormente aderente all’assetto del territorio, che consente di diminuire le pressioni antropiche sul Rio Bussetto, il quale viene anzi protetto da “aggressioni antropiche” e rafforzato nella sua naturalità e funzionalità ecologica. Il tutto si riflette in un beneficio per l’intera collettività, che può giovare di un ampio spazio verde di libera fruizione per sport e svago.
- Gli abitanti insediabili nelle tre aree resteranno inalterati rispetto al PRG vigente (114 nel “C6”-“C7”, 43 nel “C8”).



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01930080018)

In merito al surplus di abitazioni riportato nel PTC2, il dato segnalato non è corretto , in quanto la percentuale resa risulta essere il 10%. Inoltre è necessario segnalare che tale dato ricomprende molte abitazioni che in realtà sono “seconde case”, quindi non utilizzabili per l’insediamento di nuova popolazione.

- **ampliamento area a servizi sportivi:** contrariamente a quanto affermato dall’Ente, il Documento di verifica, alle pagg.48 e 51, riporta che la Variante dovrà operare al fine di minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali, soprattutto suolo e acqua; in particolare, *“dovrà essere contemplato l’uso tassativo di materiali che mantengano la permeabilità del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.) e dovrà essere dotato di spazi verdi in piena terra corredati da idoneo apparato vegetale”*;
- **riclassificazione di porzione di area a servizi in area produttiva:** si è detto (pag.13 del Documento di verifica) che la modifica interesserà i terreni più prossimi alle aziende preesistenti, proprio allo scopo di mantenere una fascia “cuscinetto” a ridosso di Via del Tario e delle funzioni non produttive insediate nei pressi (in primo luogo Cascina Tario);
- **attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in area produttiva:** l’area industriale di Andezeno ospita aziende attive in svariati settori (alimentare, tessile, materie plastiche, metalmeccanica, eletrotecnica, ecc.), la maggior parte delle quali ha già al suo interno uno spaccio per la vendita dei propri prodotti al pubblico; inoltre, sono presenti attività “minori” che comportano il contatto diretto con l’utente finale dei servizi (ad esempio autostazioni). Pertanto, nella zona si verifica già una certa commistione tra differenti categorie di veicoli, che l’attribuzione della destinazione commerciale non andrebbe ad aggravare in maniera sensibile. In ogni caso dovrà essere prodotta verifica della superficie a parcheggio in caso di nuova attività. Infine, si precisa che le NdA già vietano l’insediamento di industrie o attività artigianali nocive o pericolose, che potrebbero avere ripercussioni sulla salute umana.

VISTI

- l’art.107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n.267 del 18/8/2000);
- la parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la LR 56/1977 e s.m.i.;
- la LR 40/1998 e s.m.i.;
- la DGR n.12-8931 del 9/06/2008;
- la L.241/1990 e s.m.i.;
- la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto (Variante Parziale al PRG ai sensi dell’art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.);

a seguito di approfondito esame del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”, condividendo le considerazioni e le conclusioni del medesimo,

L’Organo Tecnico Comunale

esprime parere di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, sottolineando la necessità che le misure di sostenibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di screening e richiamate dagli Enti competenti in materia ambientale siano recepite all’interno delle Varianti che l’Amministrazione predisporrà al fine di conseguire gli obiettivi esplicitati in premessa.



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art.12, c.5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Andezeno, li 11.02.2016

Il Presidente dell'Organo Tecnico
anche Segretario verbalizzante

Geom. Marina PELA'

I Componenti dell'organo tecnico

Arch. Maria Grazia LANNOCCA



Sonuccio Belotti

Ing. Carlo MAROCCO

Allegati:

- Parere Città Metropolitana di Torino (nota prot. n.6483/2016/LB8 del 20/01/2016)
- Parere ASL TO5 (nota prot. n.2909 del 21/01/2016)
- Parere ARPA Piemonte (nota prot. n.5312 del 25/01/2016)

5.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il bene pubblico oggetto di valorizzazione e alienazione occupa un'area di 600 mq all'intersezione tra le vie Roma, San Rocco e Regina Elena ed è classificato dal PRG vigente come ambito per servizi sociali ed attrezzature pubbliche, con specifica destinazione ad “attrezzature di interesse comune”. I tessuti circostanti sono invece classificati come centro abitato consolidato (zona B3 di Piano) e possono essere sottoposti a interventi fino alla ristrutturazione urbanistica.



Aree per altri servizi sociali e attrezzature



Attrezzature di interesse comune



Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica



Aree con destinazione d'uso di progetto residenziale saturate con densità territoriale di grado elevato

Estratto della "Tavola C. Progetto Sviluppo del Piano" del PRG del Comune di Andezeno, con estratto della relativa legenda.

La presente Variante disciplina il mutamento della destinazione urbanistica dell'immobile, da “servizi” a “residenziale”, attraverso le seguenti modifiche al PRG:

MODIFICHE CARTOGRAFICHE


Si sostituisce l'attuale retino dell'area per servizi con quello che contrassegna i tessuti residenziali circostanti (B3) e si elimina la sigla A/e3.

MODIFICHE NORMATIVE


Nella “Tabella allegata – Area B3” delle Norme di Attuazione si introducono prescrizioni di carattere paesaggistico-ambientale, in modo che la riconfigurazione dell'area a scopo residenziale persegua obiettivi di efficienza energetica dell'involucro edilizio, di risparmio e gestione della risorsa idrica, di inserimento nel contesto urbano.

6.**ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE****CARTOGRAFIE**

"TAVOLA B. SINTESI INTERO TERRITORIO"
(scala 1:5.000)




Estratto del PRGC vigente.




Estratto del PRGC come modificato dalla Variante.

"TAVOLA C. PROGETTO SVILUPPO DEL PIANO"
(scala 1:2.000)



Estratto del PRGC vigente.



Estratto del PRGC come modificato dalla Variante.

NORME DI ATTUAZIONE

Di seguito si riporta la “Tabella allegata – Area B3” con evidenziate in **rosso grassetto** le parti introdotte con la presente Variante.

AREA B3**DESTINAZIONE D'USO DI PROGETTO:**

Norme di Attuazione art. 07), comma primo, lettera B; art. 08).

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI:

Norme di Attuazione art. 12), comma primo, punti 1, 2, 3, 4, 4a, 5 (1).

DENSITÀ EDILIZIE (2):

Territoriale: (3) (4)	mc. / mq.	-
Fondiaria:	mc. / mq.	3,00

DISCIPLINA EDILIZIA: (2)

Rapporto di copertura fondiario:	Max.	1 / 3
Altezza media:	M.max.	11,00
Altezza massima:	M.max.	12,00
Piani fuori terra:	N.max.	3
Superficie a verde privato (% min. del lotto di pertinenza):		30
Distanza dai confini:	M.min.	5,00
Confrontanza verso spazi pubblici:	Max.	3 / 2
Confrontanza verso spazi privati:	Max.	3 / 2
Confrontanza tra edifici nella stessa proprietà:	Max.	2 / 3

SIMBOLOGIA:

“-“: non definito

NOTE:

(1) L’eventuale ricorso alla ristrutturazione urbanistica, non potrà alterare l’impianto esistente delle viabilità pubbliche indicate dal Piano Regolatore Generale Comunale, limitandosi, eventualmente alla realizzazione di nuovi percorsi privati di uso pubblico (pedonali e / o veicolari). Ogni Strumento Urbanistico Esecutivo non potrà essere di estensione inferiore ai quattrocento metri quadrati di superficie territoriale dovendo comunque interessare porzioni di edificato urbanisticamente significative ed unitarie.

(2) Elementi validi solo in caso di intervento di cui al punto 5, del primo comma, dell’art. 12), delle Norme di Attuazione; negli altri tipi di intervento non sono ammesse variazioni rispetto alla situazione esistente salvo quanto ammesso negli artt. 27) e 29), delle Norme di Attuazione.

(3) La volumetria complessiva relativa all’intervento non potrà superare quella preesistente all’intervento.

(4) Per l’edificio con relative pertinenze, ubicato in Via Roma 59 e individuato in cartografia con il simbolo (1), è ammesso il riuso residenziale nel limite della consistenza edilizia esistente.

L'intervento deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale mediante l'impiego di tecniche finalizzate:

- **alla riduzione dei valori di impermeabilizzazione del suolo:** laddove praticabile, deve essere ripristinata la permeabilità delle superfici pertinenziali non strettamente adibite a transito e manovra di autovetture, attraverso la sostituzione dell'attuale manto bituminoso con verde in piena terra, autobloccanti, ecc.;
- **alla gestione della risorsa idrica e riciclo delle acque:** la ristrutturazione dell'edificio deve conseguire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica, attraverso la realizzazione di reti idriche duali;
- **al contenimento dei livelli di inquinamento acustico:** devono essere rispettati i requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/97 e i livelli sonori interni agli edifici residenziali previsti dal DPR 142/04;
- **al risparmio e approvvigionamento energetico:** deve essere massimizzato il ricorso a fonti energetiche rinnovabili con impianti per l'autoproduzione di energia elettrica e termica.

Nota geologica: l'ammissibilità degli interventi edilizi è subordinata alle limitazioni dovute alla valutazione delle pericolosità geomorfologiche e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica di cui agli allegati tecnici b1, b2, b4, nonché a quanto richiamato agli artt. 13), 19) e 35), delle Norme di Attuazione.

7.

VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE

I contenuti della Variante n.6 al PRG del Comune di Andezeno, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art.17, c.5 della LR 56/77 e s.m.i. per quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali.

La tabella seguente, con riferimento al medesimo comma 5 e alla sua ripartizione in lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura “parziale” delle modifiche introdotte.


Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)	“Non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione” I contenuti della presente Variante non incidono sull’impianto strutturale del PRG vigente né sono riferibili alle modifiche introdotte con l’approvazione dello strumento urbanistico generale.
b)	“Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale” Le modifiche effettuate nell’ambito della presente Variante non coinvolgono infrastrutture di rilevanza sovralocale e assumono portata esclusivamente comunale.
c)	“Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge” La Variante determina un lieve decremento delle aree per servizi pubblici legati alla residenza. Tuttavia, non viene in alcun modo superata la suddetta soglia e vengono rispettati i valori minimi imposti dalla legge. (cfr. verifiche dimensionali)
d)	“Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, oltre i valori minimi di cui alla presente legge” La Variante non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui agli artt.21 e 22 della LUR. (cfr. verifiche dimensionali)
e)	“Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4%, nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti [...]” La Variante non comporta incremento della capacità insediativa prevista dal PRGC. Infatti la volumetria a destinazione residenziale attribuita all’edificio oggetto di Variante (circa 825 mc, pari alla con-

	sistenza edilizia esistente) è largamente inferiore alla capacità edificatoria non attuabile sulle porzioni libere di aree C2 e C4 ricadenti all'interno della classe di pericolosità geomorfologica IIIb (aree edificate a pericolosità geomorfologica molto elevata), che di fatto sono inedificabili anche ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto territoriale. Si è stimato che su una superficie libera in aree C2 e C4 pari a 15.500 mq, i lotti inedificati completamente ricomprese all'interno della classe IIIb hanno un'estensione di circa 2.400 mq, corrispondenti a 1.680 mc di volumetria a destinazione residenziale (in applicazione dell'indice fondiario di 0,7 mc/mq previsto per le aree C). Tale capacità edificatoria (e insediativa) non attuabile "in loco" è già contemplata nella CIRT del PRG e risulta perciò ampiamente comprensiva della volumetria residenziale attribuita all'edificio comunale con la presente Variante.
f)	"Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, [...]"
	La Variante non configura alcun incremento di superfici o volumetrie a destinazione produttiva, direzionale, commerciale e turistico-ricettiva a livello comunale.
g)	"Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente"
	La modifica è coerente con il quadro del dissesto vigente e con la zonizzazione di sintesi e non varia in alcun modo la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del territorio comunale. In ogni caso, la Variante è corredata da specifica relazione di compatibilità geologica (redatta da tecnico competente), volta ad approfondire lo stato dei luoghi, individuare eventuali criticità e le conseguenti prescrizioni per l'attuazione degli interventi.
h)	"Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti"
	La Variante non si riferisce a beni culturali e paesaggistici o ad ambiti individuati ai sensi dell'art.24 della LR 56/77, né comporta modifiche alle norme di tutela e salvaguardia dei medesimi.

Il comma 6 dell'art.17 dispone che "[...] le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante".

Come testimoniano gli estratti sotto riportati, l'ambito in esame si colloca all'interno del tessuto edificato del capoluogo di Andezeno ed è raggiunto dalle reti comunali dell'acquedotto, della fognatura e del gas metano, alle quali l'edificio è funzionalmente collegato.



Tracciati delle urbanizzazioni primarie esistenti nei dintorni dell'area oggetto di Variante.

In accordo con i disposti del comma 7 dell'art.17, di seguito si riporta “[...] un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”.


CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRGC

(approvato con DGR n.2-8366 del 10/02/2003)

= **2.668 abitanti**

VARIANTI PARZIALI	ESTREMI DI APPROVAZIONE	PARAMETRI (ART. 17 C.5)			
		LETT. C)	LETT. D)	LETT. E)	LETT. F)
VP1	DCC n.32 del 17/12/2003	-	-	-	-
VP2	DCC n.2 del 26/03/2004	-	-	-	-
VP3	DCC n.10 del 23/05/2005	-	-	-	-
VP5	DCC n.3/2014 del 22/01/2014	-	+ 920	-	-
TOTALI		-	+ 920 mq	-	-

6.1 VERIFICHE DIMENSIONALI**AREE PER SERVIZI PUBBLICI**


ESTRATTO DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA PRESENTE 6^a VARIANTE	STRALCI	INCREMENTI
	- 600 mq	
SALDO COMPLESSIVO DI VARIAZIONI DI ST DESTINATE A SERVIZI:		- 600 mq

Capacità insediativa massima di PRG	2.668 abitanti
Superficie per servizi in incremento o diminuzione consentita con Variante Parziale (-/+ 0,5 mq/ab)	-/+ 1.334 mq
Saldo superficie per servizi pubblici modificata in occasione di precedenti Varianti Parziali (Variante Parziale n. 5)	+ 920 mq
Superficie per servizi pubblici ridotta con la presente Variante Parziale n. 6	- 600 mq
Saldo finale di superficie per servizi pubblici modificata con Varianti Parziali	+ 320 mq
Verifica: - 1.334 mq < + 320 mq < + 1.334 mq + 0,12 mq/ab < + 0,50 mq/ab	

8.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (approvato con DCR n.122-29783 del 21/07/2011) struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite “Ambiti di Integrazione Territoriale” (AIT), sistemi territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi.



Estratto della "Tavola di progetto" del PTR.

Andezeno appartiene all'AIT14 denominato "Chieri"; tra gli obiettivi che il PTR individua per tale ambito figura *"il contenimento dello sprawl edilizio residenziale nelle colline e degli sviluppi a nastro lungo gli assi viari"*, perseguito dalla Variante n.6 attraverso la riconversione all'utilizzo residenziale di un edificio pubblico preesistente nel centro urbano che non assolve più a funzioni di interesse collettivo.

Altri elementi di compatibilità derivano dalla lettura del testo normativo del Piano regionale:

ART.18 “LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE URBANO”

Il PTR promuove la definizione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale urbana, tra le quali sono ricomprese il contenimento del consumo di suolo e l’impiego di risorse energetiche rinnovabili. Anche la Variante si adopera per conseguire la qualità delle aree urbanizzate esistenti, favorendo interventi nel tessuto preesistente ed incentivando l’efficientamento energetico degli immobili.

ART.20 “LE AREE URBANE ESTERNE AI CENTRI STORICI”

“Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si configuran come il luogo privilegiato per la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell’edificato”. La Variante prevede operazioni di riassetto di un ambito esistente appena al di fuori della perimetrazione del centro storico e assicura la qualità architettonica degli interventi attraverso la predisposizione di apposite norme.

ART.30 “LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”, ART.33 “LE ENERGIE RINNOVABILI”

Un asse d’intervento strategico per l’attuazione di politiche ambientali coerenti con gli obiettivi del PTR è quello di *“ridurre il consumo energetico e promuovere l’utilizzo delle energie pulite”*, sostenuto in sede di Variante attraverso le prescrizioni normative indirizzate all’adozione di processi, tecnologie e strumenti finalizzati all’efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni.

ART.31 “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO”

La Variante persegue il miglioramento qualitativo della occupazione antropica del suolo, agendo nell’urbanizzato esistente e riconvertendo un edificio non più necessario all’Amministrazione comunale.


ART.45 “ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COLLETTIVI SUL TERRITORIO”

Infine, dall’attuazione della Variante dipende la realizzazione della nuova scuola elementare in Piazza Italia e il conseguente innalzamento qualitativo della dotazione di servizi in territorio andenese.

9.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il PPR (riadottato con DGR n.20-1442 del 18/05/2015) articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP).




Estratto della "Tavola P.3. Ambiti e unità di paesaggio" del PPR.

Il territorio di Andezeno risulta a cavallo degli AAPP36 "Torinese" e 66 "Chierese e altopiano di Poirino", ma il centro abitato (e, di conseguenza, l'immobile in esame) è interamente ricompreso all'interno dell'AP66. Tra gli obiettivi individuati dal PPR per questo ambito, sono applicabili alla realtà andezenese:

- la riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità, che la presente Variante sostiene attraverso la riconversione funzionale e l'efficientamento energetico del fabbricato nel capoluogo;
- il contenimento dei processi di frammentazione del territorio, perseguito grazie al riutilizzo a scopo residenziale di un edificio preesistente, senza quindi prevedere nuovo consumo di suolo in area libera.

La tavola P4.10 del Piano regionale (sotto riportata per estratto) evidenzia la componente interessata dalla modifica di Variante.



Componenti naturalistico-ambientali

	Zona Fluviale Allargata (art. 14)
	Zona Fluviale Interna (art. 14)
	Territori a prevalente copertura boschata (art. 16)
	Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) <u>II classe</u>

Componenti storico-culturali

	Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24) <u>Reperti e complessi edilizi isolati medievali: San Giorgio (particolarmente notevole); Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti</u>
	Sistema di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25) <u>Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da culture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)</u>

Componenti percettivo-identitarie	
	Percorsi panoramici (art. 30) <u>Tratto nei pressi di Andezeno (strada Cesole)</u>
	Fulcri del costruito (art. 30) <u>San Giorgio</u>
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):	
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti
Componenti morfologico-insediative	
	Varchi tra aree edificate (art. 34)
	Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
	Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
	Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
	Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
	Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
	Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
	Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11

Estratto della "Tavola P4.10. Componenti paesaggistiche. Torinese" del PPR.

Segue un esame puntuale delle compatibilità tra obiettivi di Variante e di PPR per la suddetta componente.

ART.35 "AREE URBANE CONSOLIDATE"

Il PPR riconosce "gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale" e individua per essi obiettivi di caratterizzazione del paesaggio costruito e di mantenimento dei caratteri edilizi diffusi. Pur non trattandosi di un edificio di elevato pregio storico-architettonico, la Variante regolamenta la trasformazione a destinazione residenziale dell'ex Comune, al fine di conseguire il migliore inserimento nel contesto urbano e la conservazione degli elementi compositivi tipici.

Inoltre, contribuisce al potenziamento della rete degli spazi pubblici, con la riorganizzazione del sistema dei servizi e delle funzioni centrali.

10.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)

Il PTC2 (approvato con DCR n.121-29759 del 21/07/2011) individua 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), che costituiscono un'articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovralocale.
Andezeno figura nell'AAS 2, denominato "Chierese".



Estratto dalla "Relazione illustrativa" del PTC2 (fig.29 a pag.65).

L'art.14 delle NdA elenca gli obiettivi principali del PTC2; hanno attinenza con i contenuti della presente Variante Parziale al PRG del Comune di Andezeno:

- il contenimento del consumo di suolo e dell'utilizzo delle risorse naturali, perseguito attraverso operazioni di trasformazione dell'insediato esistente;
- la riduzione delle pressioni ambientali e l'incremento della qualità della vita, garantiti dalle prescrizioni di carattere paesaggistico-ambientale sui temi connessi alla compatibilità ambientale degli interventi.

Ulteriori elementi di coerenza si possono riscontrare nell'articolato normativo del Piano provinciale:

ART.13 “MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI (DIRETTIVA)”

Il PTC2 prescrive che “gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati” o “dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali”. Benché l'intervento di Variante comporti minimi impatti sull'ambiente, riguardando un edificio preesistente in centro urbano, vengono introdotte specifiche norme di mitigazione per garantire l'efficienza energetica dell'involucro edilizio, il risparmio della risorsa idrica,

l'inserimento nel contesto urbano. Inoltre, viene incentivata la sostituzione del manto bituminoso che oggi ricopre tutto il cortile di pertinenza, in favore di verde in piena terra o materiali maggiormente permeabili alle acque meteoriche.

ART.15 “CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO. CONTENIMENTO DELLA CRESCITA INCREMENTALE DEL CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO”

La Variante sostanzia a livello locale l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, in quanto dispone il mutamento della classificazione urbanistica di una costruzione esistente non più necessaria alle esigenze della Amministrazione proprietaria. Infine, disciplina le opere edilizie allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi.

ART.16 “DEFINIZIONE DELLE AREE”, ART.17 “AZIONI DI TUTELA DELLE AREE”

Pur non avendo il Comune di Andezeno ancora predisposto la perimetrazione ai sensi dell'art.16, è chiaro che l'ambito in esame si connota come area densa, in quanto porzione di territorio urbanizzato posta in prossimità del Centro Storico, avente un impianto urbanistico significativo e caratterizzata dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività. In tali aree, il PTC2 ritiene coerenti *“i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica”*. I contenuti della Variante risultano quindi pienamente in linea con le prescrizioni provinciali.

APPENDICE

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

INDICE

A	LR 56/77, articolo 17	III
B	Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR) classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	VII
C	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	XVI
D	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2): classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	XXVII

La Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 5 dell'articolo 17 della LR 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dell'articolo 17 della LR 56/77 (come modificata dalle LLRR 3/2013 e 17/2013), che definisce con precisione le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
 - a) interessano l'intero territorio comunale;
 - b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile londa comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.
7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'art. 8bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D. Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della Variante al PPR. La pronuncia della Provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopracitati. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del

recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.
10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.
12. Non costituiscono varianti del PRG:
 - a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
 - b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
 - c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
 - d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modifica non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
 - e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e delimitazioni delle stesse;
 - f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
 - g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
 - h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.
13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti


progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

- 14.** Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

PTR**sezione B****Piano Territoriale della Regione Piemonte**

(approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011)

Il Piano Territoriale Regionale struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT), sistemi territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi.

AIT 14 – estratto della "tavola di progetto" del PTR

Con quelli di Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Cinzano, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze e Villastellone, il Comune di **ANDEZENO** fa parte dell'AIT 14 ("Chieri").

La tavola, oltre a visualizzare tramite il diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (così come puntualizzati nel successivo "schema degli obiettivi strategici"), evidenzia alcuni elementi che concorrono a definire un quadro territoriale generale di riferimento:

- altimetria

buona parte del territorio dell'ambito è classificato come "di pianura", ad eccezione dell'estremo settentrionale, caratterizzato dalla presenza di territori "di collina";

- sistema gerarchico urbano

livello MEDIO: Chieri;

- politiche regionali settoriali di carattere strategico

in parallelo ai limitrofi AIT 9 e 12, l'ambito è interessato dall'individuazione del Polo di innovazione produttiva del Torinese (G: "creatività digitale e multimedialità, meccatronica e sistemi avanzati di produzione, energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica, information & communication technology" – DGR n.25-8735 del 05-05-2008);

inoltre, la zona in corrispondenza della collina torinese, a cavallo con il limitrofo AIT 9, rientra tra le "aree turisticamente rilevanti";

- infrastrutture per la mobilità

l'ambito è attraversato dall'autostrada A21 Torino-Piacenza (direzione Est-Ovest), lambito dall'Autostrada Torino-Savona (direzione Nord-Sud) e interessato dal tracciato in progetto della tangenziale Est di Torino;

pressoché parallele alle due autostrade corrono le linee ferroviarie Torino-Asti-Alessandria e Torino-Carmagnola-Fossano-Cuneo/(Savona), mentre Chieri è capolinea della linea SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri.

Con specifico riferimento al territorio comunale di Andezeno, la cartografia di PTR evidenzia i seguenti elementi:

- altimetria

tutto il territorio comunale è classificato come "di collina";

- idrografia

il settore Sud del Comune è interessato dalle fasce del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico afferenti il corso del Rio Santena;

- infrastrutture per la mobilità

il Comune è lambito (a Ovest) dal tracciato in progetto della tangenziale Est di Torino.

Di seguito si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A.).

AIT 14 – scheda descrittiva.

1. Componenti strutturali.

Separata dalla metropoli dalla dorsale della collina di Torino e al centro di un'area collinare che ha conservato molti caratteri rurali tradizionali, Chieri, pur facendo parte della prima cintura torinese, ha mantenuto un buon controllo su quello che è storicamente considerato il suo territorio (il chierese), come dimostra anche la presenza di due periodici locali. L'Ait, che conta intorno ai 106.500 abitanti, si modella su questo territorio. Ha confini a geometria variabile sia dal lato torinese, sia dal lato opposto, in quanto alcuni comuni del margine nord-occidentale della provincia di Asti gravitano anche su Chieri. Le dotazioni primarie sono essenzialmente date dai suoli agrari, quelle di eccellenza sono di tipo storico-culturale (centro storico di Chieri, abbazia di Vezzolano, ecc.) esaltate dal ruolo paesaggistico nel sistema collinare del basso Monferrato. In particolare il paesaggio e l'ambiente rurale hanno esercitato una forte attrazione residenziale sulla metropoli, ciò che continua a far crescere la popolazione nei comuni più prossimi a Torino, a ridurre l'indice di vecchiaia e ad elevare la percentuale di laureati e diplomati.

La vicinanza geografica a Torino non si traduce tuttavia in una accessibilità proporzionale, in quanto il rilievo collinare ha impedito storicamente i contatti diretti di Chieri con le autostrade e le grandi linee ferroviarie, che corrono lungo il margine Sud dell'Ait. Ciò non ha impedito la localizzazione di industrie.

Dall'originario settore tessile (inizialmente laniero) deriva l'attuale sistema produttivo tecnologicamente avanzato di tessuti tecnici per l'industria e di qualità per l'arredamento,

mentre altri settori (componentistica auto, elettromeccanica, cartotecnica, vini e liquori) non fanno sistema tra loro. Le risorse agrarie sono indirizzate principalmente verso la zootechnia, la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura (prodotti tipici) e la vivaistica, con legami con il mercato metropolitano che permettono la sopravvivenza di numerose aziende di non grandi dimensioni. E' particolarmente buona e completa la dotazione scolastica media superiore.

2. Sistema insediativo.

Il sistema insediativo risulta più compatto nel territorio pianeggiante e disperso nella parte collinare dell'ambito. I centri di Cambiano, Santena e Trofarello si configurano come un continuum urbano mentre da Pino Torinese e Chieri si rileva una significativa edificazione lungo la S.S. n. 10 che pare prefigurare una potenziale conurbazione.

Le previsioni di espansione dell'edificato residenziale sono maggiori nei comuni in territorio pianeggiante, nei quali appare evidente l'intento di compattare l'urbanizzato esistente. È infatti da sottolineare la presenza di numerose aree di completamento. Nei comuni collinari invece, con particolare riferimento a Baldissero Torinese, Pavarolo e Montaldo Torinese, si rilevano espansioni residenziali di tipo disperso.

Nuove aree industriali di dimensioni rilevanti sono concentrate soprattutto nei comuni di Chieri, Santena, Cambiano e Poirino e in generale le espansioni sono previste soprattutto nel territorio pianeggiante, lungo gli assi infrastrutturali o in territorio agricolo.

3. Ruolo regionale e sovra regionale.

L'Ait presenta una rilevanza essenzialmente limitata all'ambito metropolitano e provinciale, al di là dei quali conta principalmente per il patrimonio architettonico, urbanistico e ambientale (Chieri "città di charme"), per alcune istituzioni (Museo dell'arte tessile) e manifestazioni (Festival del teatro di strada ecc.), per la punte avanzate della sua industria (tessuti tecnologici per arredamento, Martini e Rossi ecc.).

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari.

Il percorso evolutivo dell'Ambito è caratterizzato dalla sua progressiva integrazione nell'area metropolitana torinese, come area residenziale di qualità, di produzioni tipiche, di decentramento industriale qualificato e di servizi. Il Chierese per conservare una sua identità, rispetto alla vicina metropoli, ha sviluppato negli ultimi anni una capacità di progettazione autonoma (predisponendo un'Agenda strategica, in fase di elaborazione congiuntamente alla proposta di PTI12) volta ad utilizzare gli impulsi metropolitani in funzione di uno sviluppo locale in cui hanno un ruolo rilevante le dotazioni specifiche, l'imprenditoria e le istituzioni locali. Gli scenari che emergono dall'agenda strategica e dagli approfondimenti del Ptc provinciale, confermano queste tendenze e insistono particolarmente sul miglioramento dell'accessibilità, con la realizzazione della tangenziale est e il potenziamento dell'attuale linea ferroviaria che collega Chieri (sede di Movicentro) a Torino, inserita nel sistema ferroviario metropolitano.

5. Progettazione integrata.

La progettazione integrata dell'ambito è mediamente attiva e presenta medie potenzialità di sviluppo, così come medio è il ruolo che può svolgere nelle politiche territoriali di livello regionale anche in relazione all'estensione dell'ambito territoriale, per la progettazione integrata, agli Ait di Asti, Chivasso e Canelli-Nizza per quanto riguarda la prospettiva di innovazione della filiera vitivinicola. E' caratterizzata da un forte ancoraggio territoriale e da una debole organizzazione degli attori locali, nella quale sembra essere carente soprattutto la capacità di costruzione di partenariati non occasionali tra attori pubblici e attori privati. Le prospettive puntano principalmente allo sviluppo del turismo (candidatura UNESCO), facendo "presa" sul capitale territoriale dell'ambito, mentre si potrebbero valorizzare maggiormente quelle componenti materiali connesse in particolare al patrimonio storico-culturale e al tessuto produttivo agricolo e industriale. Tali potenzialità appaiono al centro delle più recenti iniziative che riguardano i comuni dell'ambito, in particolare l'Agenda strategica del Chierese e il PTI Vivere il rurale, rivolte alla valorizzazione delle filiere agro-alimentari e alla valorizzazione di un paesaggio di qualità, anche nella prospettiva di ridefinire i rapporti con Torino.

6. Interazioni tra le componenti.

Lo sviluppo dell'Ambito appare già caratterizzato da una buona integrazione tra le sue componenti strutturali, in particolare tra ambiente rurale e urbano, paesaggio, agricoltura, residenza e turismo metropolitano di breve raggio. Lo stesso insieme di componenti potrebbe avere un maggior effetto attrattivo su attività innovative, servizi qualificati, manifestazioni commerciali e culturali. Ciò comporterebbe tuttavia un miglior collegamento ferroviario e stradale con i grandi nodi dell'accessibilità metropolitana (aeroporto, TAV, autostrade). Questi sviluppi insediativi e infrastrutturali risultano tuttavia necessariamente limitati dall'esigenza di conservare le risorse ambientali, paesaggistiche e agricole su cui si fondano. In particolare risulta già ora gravemente compromesso lo stato ambientale delle risorse idriche.

AIT 14 – schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>L'AIT è destinato a una crescente integrazione nell'area metropolitana di Torino per quanto riguarda il progetto Corona Verde, la residenza di qualità; le attività produttive (compresa l'agricoltura di tipo periurbano con prodotti di filiera corta); il sistema delle infrastrutture (la prevista tangenziale est, l'attestamento a Chieri del sistema ferroviario metropolitano). L'AIT deve essere capacitato a cogliere le opportunità offerte da questa tendenza operando come attore collettivo locale di uno sviluppo metro-rurale a forte componente endogena, non semplicemente dipendente dalle dinamiche metropolitane. A tal fine è essenziale la salvaguardia e la gestione molto attenta delle risorse ambientali, estrattive, agricole storico-architettoniche e paesaggistiche, con un contenimento dello sprawl edilizio residenziale nelle colline e degli sviluppi a nastro lungo gli assi viari.</p> <p>Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.</p>
Risorse e produzioni primarie	Organizzare l'agricoltura e la zootecnia in filiere orientate alla produzione di beni e servizi di qualità per il mercato metropolitano.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	La realizzazione delle suddette condizioni ambientali particolarmente qualificate, assieme al miglioramento dell'accessibilità metropolitana e dei servizi sono i fattori di contesto da promuovere per l'attrazione selettiva di attività produttive e terziarie qualificate di livello metropolitano (design, formazione superiore, ecc) e per il consolidamento di quelle già presenti, in particolare il tessile innovativo.
Trasporti e logistica	Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).
Turismo	Le stesse condizioni ambientali e lo sviluppo di filiere corte agricole di qualità vanno valorizzate per sviluppare un'offerta turistica, in sinergia con quella dell'area della candidatura Unesco, basata sulla valorizzazione del patrimonio, sulle produzioni tipiche e su manifestazioni culturali, ricreative, fieristiche integrate nell'offerta metropolitana.

Apparato normativo del PTR.

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PTR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche al PRG introdotte dalla presente Variante.

art.18 / La riqualificazione dell'ambiente urbano.

1. La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Indirizzi

2. Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguitamento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, anche con riferimento agli AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
3. La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

Direttive

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR e in relazione alla politiche settoriali, contribuisce al perseguitamento - in ragione dei caratteri dei diversi territori - di obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale urbana, e in particolare a:
 - a) per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurne i consumi;
 - b) per la componente aria: migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
 - c) per la componente suolo: limitarne il consumo;
 - d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
 - e) per la componente rumore: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
 - f) per la componente trasporti e mobilità: ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
 - g) per la componente energia: ridurre i consumi energetici, ridurre le emissioni climalteranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
 - h) per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
 - i) per la componente ambiente naturale: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

art.20 / Le aree urbane esterne ai centri storici.

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.
2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

Indirizzi

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si configurano come il luogo privilegiato per:
 - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;

- b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

Direttive

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:
- a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
 - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;
 - c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
 - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
 - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
 - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d'interesse generale;
 - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
 - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati e quali elementi di connessione del territorio (reti ecologiche).
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

■ art.30 / La sostenibilità ambientale.

1. La pianificazione territoriale è "sostenibile" quando gli interventi derivanti dall'attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. In particolare, un'azione di trasformazione è "sostenibile" quando integra le seguenti componenti:
- quella ambientale, prevenendo o minimizzando l'impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte;
 - quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine;
 - quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata.
2. La sostenibilità è il risultato di un equilibrio dinamico tra le tre componenti, che non

debbono svilupparsi l'una a danno dell'altra, dando luogo a processi di crescita auto propulsiva senza pregiudicare la riproducibilità degli equilibri ambientali, sociali e territoriali. L'integrazione tra competitività e sostenibilità, in questa accezione, costituisce il presupposto per ogni politica di sviluppo dei territori regionali.

3. Il PTR offre una visione d'insieme del territorio regionale, dei possibili scenari di sviluppo, oltre a definire obiettivi di sostenibilità e indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale e settoriale ad ogni livello, con particolare riferimento agli elementi che costituiscono limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale e dello sviluppo socioeconomico del territorio.

Indirizzi

4. Per garantire un'efficace sinergia tra le azioni di piano alle diverse scale il PTR, attraverso la VAS, definisce un nucleo di indicatori per la valutazione ambientale comune ai vari livelli di pianificazione e programmazione.
5. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale e quella settoriale costituiscono gli strumenti attraverso i quali dare attuazione a politiche ambientali coerenti con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti assi d'intervento strategici:
 - a) ridurre il consumo energetico e promuovere l'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale;
 - b) incrementare la produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità;
 - c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.
6. I diversi strumenti attuativi del PTR (piani/programmi territoriali e settoriali alle diverse scale) dovranno individuare gli elementi minimi necessari per costruire il quadro di coerenza fra le diverse politiche prefigurate oltre ad eventuali indicatori da assumere nella fase di monitoraggio ad integrazione di quelli prefissati.

art.31 / Contenimento del consumo di suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

Indirizzi

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
 - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
 - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
 - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio

dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Direttive

7. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predisponde strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo il necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche :
 - a) superficie complessiva del territorio comunale;
 - b) fascia altimetrica;
 - c) classi demografiche;
 - d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
 - e) superficie urbanizzata;
 - f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;
 - g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.
9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive:
 - a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
 - c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie composite e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
 - d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.
10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni del PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

art.33 / Le energie rinnovabili.

1. La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
2. La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima ef-

ficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici del territorio interessato.

Indirizzi

3. Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:
 - a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
 - b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
 - c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;
 - d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degra-dati e/o dismessi.
4. Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:
 - a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
 - b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

Direttive

5. La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

art.45 / Organizzazione dei servizi collettivi sul territorio.

1. La dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi costituisce il presupposto per garantire, contemporaneamente, un'adeguata qualità della vita e lo sviluppo competitivo dell'economia locale. Un'adeguata filiera dei servizi è infatti funzionale alla promozione dello sviluppo e del capitale umano sia in termini di produzione di beni che, soprattutto, in termini di sicurezza, salute, cultura e qualità della vita.

Indirizzi

2. La pianificazione/programmazione territoriale e settoriale, in ragione del proprio livello d'azione, deve garantire:
 - a) una armonica distribuzione di attività e servizi sul territorio attraverso il policentrismo, favorendo l'uso dell'innovazione tecnologica;
 - b) lo sviluppo di una rete efficiente di servizi territoriali e locali, in un'ottica di sussidiarietà e complementarità tra soggetti pubblici e tra questi e gli operatori privati, capace di affrontare le nuove sfide per lo sviluppo alle scale ottimali di governo e di gestione;
 - c) l'integrazione settoriale e territoriale dell'offerta di servizi per una maggiore efficienza ed un sempre più attento soddisfacimento della domanda in termini quantitativi e qualitativi;
 - d) i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture sanitarie e dei presidi presenti sul territorio;
 - e) la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per il potenziamento e la messa in rete dei servizi al fine di migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali e di valorizzare le possibili sinergie.

PPR

sezione C


Piano Paesaggistico Regionale

(riadottato con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015)

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP).

Il Comune di **ANDEZENO**, come evidenziato sullo stralcio cartografico qui sotto allegato, ricade a cavallo degli AP 36 "Torinese" e 66 "Chierese e altopiano di Poirino".

AP 36 e AP 66 – estratto della “tavola P.3. Ambiti e unità di paesaggio” del PPR



La modifica costituenti l'oggetto della presente Variante si localizza specificamente nel centro abitato andezenese, che è interamente ricompreso nell'AP 66.

Di seguito si riportano i **principali elementi di analisi e di orientamento strategico** desumibili dalla scheda relativa all'ambito di paesaggio in questione e il relativo **schema “obiettivi-linee di azione”** di cui all'allegato B delle Norme di Attuazione del PPR:

AP 66 – scheda descrittiva.

[...]

Dinamiche in atto

Il territorio si presenta relativamente stabile per quanto riguarda la porzione sud, con tendenziale mantenimento delle ordinarie pratiche colturali; in alcuni casi vi è abbandono dell'attività forestale. Nel Chierese e nella fascia più prossima a Torino è invece in atto una più rapida trasformazione della destinazione d'uso dei suoli, soprattutto a causa dello sviluppo urbanistico lungo le direttive di maggiore flusso (Torino-Villanova e Cambiano-Castelnuovo Don Bosco), con:

- espansione indiscriminata e dequalificata della periferia chierese, soprattutto in direzione di Cambiano e Santena (strada Fontaneto), che interessa l'insediamento sia civile sia industriale. Lo stesso fenomeno si riscontra lungo l'asse stradale della SS 10 tra Riva presso Chieri e Villanova d'Asti, con una particolare concentrazione nei pressi dello svincolo autostradale, e lungo la SP 120 che collega Riva presso Chieri con Buttigliera. Fenomeni più contenuti, ma comunque potenzialmente dannosi per la complessiva percezione che si ha della conca collinare, soprattutto dalle estreme propaggini meridionali della piana, interessano la periferia nord-occidentale di Poirino, lungo la SS 9;
- espansione indiscriminata della residenza monofamiliare nell'area collinare tra Chieri, Pino Torinese e Pecetto, associata all'ormai consolidata residenzializzazione (con pendolarismo su Torino e Chieri) anche dei nuclei rurali storici;
- espansione di colture che garantiscono maggiori rese (mais) in contrasto con l'assetto culturale tradizionale, cerealicolo;
- in seguito all'alluvione del 1994, interventi di regimazione del torrente Banna e di alcuni affluenti secondari, che hanno talvolta comportato significative alterazione dell'assetto idrografico del suo bacino.

D'altra parte si registrano le prime politiche di valorizzazione e promozione turistica (legate spesso all'enogastronomia), che interessano soprattutto gli insediamenti collinari, più ricettivi nei riguardi delle iniziative culturali da tempo avviate e sostenute dal comune di Chieri.

Condizioni

Terre in generale con discreta connotazione di rarità e integrità, specialmente nella porzione pianeggiante dell'ambito, ove anche la presenza di zone di pregio naturalistico è legata a fenomeni antropici (stagni e laghi). La parte collinare mantiene significativi aspetti di integrità, alternando alcuni elementi di indubbio valore, soprattutto in relazione all'ambito 65 (Roero), di cui costituisce la naturale prosecuzione.

I vari livelli del sistema insediativo che, nell'area di pianura, si sono nel tempo sedimentati rischiano di perdere del tutto la loro già compromessa leggibilità a causa del dilagante consumo di suolo per scopi industriali-manifatturieri e residenziali diffusi. È urgente proteggere le aree della collina ancora integre dal punto di vista paesaggistico (sistemi vallivi tra Pecetto, Madonna della Scala, Cambiano e Trofarello e tra Andezeno, Mombello, Moncucco e Baldissero) dall'aggressiva espansione dell'edilizia residenziale monofamiliare, che rischia di alterare completamente i rapporti insediativi e produttivi storici.

La situazione complessiva è quindi di equilibrio instabile tra i processi urbanizzativi crescenti e una continuità del sistema rurale di grande tradizione, con numerosi fattori di vulnerabilità ed episodi di criticità:

- i tagli boschivi sporadici ma eccessivamente incisivi, che determinano la perdita di biodiversità, con espansione della robinia; al contrario, i casi di abbandono delle attività forestali nella porzione sud presentano relativamente poche problematiche, per l'eterogeneità delle formazioni forestali e la capacità di ricostituzione naturale di boschi stabili;
- il rischio di perdita dell'assetto culturale tradizionale, cerealicolo, per l'introduzione di

colture che garantiscono maggiori rese (mais);

- le porzioni pianeggianti che, in tempi recenti, sono state fortemente interessate da infrastrutture e contenitori industriali-manifatturieri lungo la viabilità principale; oltre al consumo di suolo e alla perdita di qualità visiva del territorio, ciò implica che vengono a mancare strutture minori di collegamento della rete ecologica, come le formazioni lineari, soprattutto in relazione con gli altri ambiti confinanti;
- l'estrema fragilità del patrimonio edilizio storico, soprattutto per quanto riguarda le strutture di più antico impianto: i castelli agricoli della piana, per esempio, sopravvivono nella maggior parte dei casi come elementi residuali e dequalificati all'interno di più vasti complessi rurali che sono andati formandosi nel corso del tempo;
- la crisi delle relazioni storicamente intercorse tra edifici, sistemi di edifici e territorio.

In generale, tuttavia, una prospettiva strategica di qualificazione territoriale può contare sulla risorsa paesaggistica sino a oggi sottoutilizzata.

Strumenti di salvaguardia paesaggistico – ambientale

- SIC: Stagni di Poirino – Favari (IT1110035); Peschiere e Laghi di Pralormo (IT1110051);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Quercia di Santena (D.G.R. n. 72-13581 del 04/10/2004);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali denominati Cipressi Calvi di Santena (D.G.R. n. 20-2253 del 27/02/2006);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Santena "detto di Cavour" (D.G.R. n. 11-8958 del 16/06/2008).

Indirizzi e orientamenti strategici

In generale per gli aspetti storico-culturali si propongono iniziative regolative e di promozione per:

- la conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura (per esempio castelli agricoli, dipendenze di enti ecclesiastici, cascine capitalistiche);
- la valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del distretto, con particolare attenzione allo stretto rapporto intercorso tra comune dominante e borghi nuovi;
- gli interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero;
- la protezione delle aree che hanno mantenuto assetti culturali omogenei, riconoscibili o consolidati (cultura della vite sui pendii solivi della media collina, colture cerealicole nella pianura);
- la valorizzazione complessiva del territorio della valle dei Savi, tramite integrazione tra sistema naturalistico, insediamenti storici e tipici, paesaggio agrario;
- la tutela della percezione specifica e complessiva degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri.

In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale occorrono:

- azioni di tutela e valorizzazione delle residue risorse naturalistiche e del corretto assetto culturale;
- ricostituzione di fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua naturali di origine artificiale e alle zone umide minori;
- miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua;
- ripristino delle superfici prative, soprattutto nella porzione centrale dell'ambito, al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, anche in relazione a una maggiore protezione delle falde e dall'erosione superficiale;
- gestione attiva sostenibile dei boschi, che veda la conservazione dei buoni portaseme d'alto fusto delle specie spontanee, indispensabile per mantenere/recuperare il valore naturalistico e per la stessa identità dei luoghi.

Per gli aspetti insediativi è importante:

- contenere e consolidare l'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, Mombello di Torino e Moriondo;
- preservare la continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d'Asti;

- consolidare e densificare l'urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino;
- arrestare la crescita arteriale verso nord di Pralormo;
- preservare le interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri; arrestare la crescita arteriale, favorire l'ispessimento del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi;
- contenere l'espansione edilizia in corrispondenza dell'arteria stradale che collega Chieri con Pecetto, con particolare riferimento alla collina di Villa Moglia, Villa Borbogliosa e l'Istituto Bonaous.


AP 66 – schema Obiettivi / Linee di azione.

Obiettivi		Linee di azione
1.1.4	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Valorizzazione del territorio della valle dei Savi.
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino delle superfici prative.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura; valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del distretto, con attenzione al rapporto che lega il comune dominante ai borghi nuovi; protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno recuperando) assetti culturali riconoscibili o consolidati.
1.5.1	Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	
1.6.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento della crescita arteriale verso Nord di Pralormo, con densificazione del tessuto urbano e gerarchizzazione dei percorsi; contenimento e consolidamento dell'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, Mombello di Torino e Moriondo Torinese; consolidamento e densificazione dell'urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino.

1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Ricostruzione delle fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua e alle zone umide minori; miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione lineari lungo i corsi d'acqua.
1.8.2	Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Conservazione delle interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri e della continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d'Asti.
1.9.2	Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti.	Tutela della percezione degli insediamenti ex produttivi del tessile di Chieri.
4.3.1	Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Promozione di interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero.

Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.

Andezeno ricade su tre diverse UP: la 3605 denominata "Collina di Baldissero, Montaldo, Pavarolo e Marentino", la 6602 denominata "Chieri" e la 6603 denominata "Piana di Riva".



Il centro abitato di Andezeno, all'interno del quale si colloca la modifica di Variante, rientra nella UP 6602.

Le tavole "P4.10 – Componenti paesaggistiche. Torinese" e "P2.4 – Beni paesaggistici. Torinese e valli laterali" individuano i vincoli e i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico-ambientale.




tavola P4.10		zona fluviale allargata	art. 14
		zona fluviale interna	art. 14
		territori a prevalente copertura boschata	art. 16
		aree di elevato interesse agronomico: II classe	art. 20
		struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica: <u>Reperti e complessi edilizi isolati medievali: San Giorgio (particolarmente notevole); Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti</u>	art. 24
		sistema di testimonianze storiche del territorio rurale: <u>Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)</u>	art. 25
		percorsi panoramici: <u>Tratto nei pressi di Andezeno (strada Cesole)</u>	art. 30
		fulcri del costruito: <u>San Giorgio</u>	art. 30
		sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti	art. 32
		varchi tra aree edificate	art. 34
		urbane consolidate dei centri minori / m.i.2	art. 35
		tessuti discontinui suburbani / m.i.4	art. 36
		insediamenti specialistici organizzati / m.i.5	art. 37
		area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale / m.i.6	art. 38
		area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica / m.i.7	art. 38
		aree rurali di pianura o collina / m.i.10	art. 40
		sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna / m.i.11	art. 40

tavola P2.4		corsi d'acqua vincolati lett. c / c.1 / art. 142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.: <u>Rio Bussetto; Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso; Rio di Anevagne e di Baldissero; Rio Santena, Rio Movano, Lago di Arignano e Rio Cammera.</u>
		territori coperti da foreste e boschi (lett. g / c.1 / art. 142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.)
		zone gravate da usi civici (lett. h / c.1 / art. 142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.)

Apparato normativo del PPR.

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PPR ai quali devono fare riferimento i contenuti della modifica introdotta dalla presente Variante.

■ art.10 / Ambiti di paesaggio.

1. Il PPR, in conformità con l'articolo 135 del Codice, nell'Allegato B delle presenti norme definisce per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le previsioni di cui all'allegato B sono da intendersi quali indirizzi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, il PPR per ogni ambito individua azioni finalizzate:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
 - b) al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
 - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
 - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.

Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto delle previsioni del successivo comma 3.

Direttive

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
 - a) i piani territoriali provinciali definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, criteri di valenza sovracomunale per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
 - b) i piani e i regolamenti locali precisano, per l'attività urbanistica ed edilizia, i criteri normativi di cui alla lettera a., specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.

■ art.35 / Aree urbane consolidate.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale, distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
 - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
 - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
 - c) tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
 - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.


Indirizzi

3. I piani locali garantiscono:
 - a) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
 - b) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
 - c) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti

storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

Direttive

4. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 e verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:
 - a) presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
 - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
 - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.



art.42 / Rete di connessione paesaggistica.

1. Il Ppr promuove la formazione della Rete di connessione paesaggistica (Rete), anche mediante l'attuazione dei progetti strategici di cui all'articolo 44; la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva.
2. Il Ppr riconosce la rete ecologica regionale, nell'ambito della predisposizione della Carta della Natura prevista dalla l.r. 19/2009, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in

tutto il territorio regionale le condizioni di base, anche per la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e, in primo luogo, per la conservazione attiva della biodiversità.

3. Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito elencati:

- a) i nodi (core areas), formati dal sistema delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria - SIC, le zone di protezione speciale - ZPS e, in prospettiva, le zone speciali di conservazione - ZSC), dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, nonché da ulteriori siti di interesse naturalistico; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
- b) le connessioni ecologiche formate dai corridoi su rete idrografica, dai corridoi ecologici, dai punti di appoggio (stepping stones), dalle aree di continuità naturale, dalle fasce di buona connessione e dalle principali fasce di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
- c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ambientali, così definiti:
 - I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
 - II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti, che richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
 - III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
 - IV. i varchi ambientali sono pause del tessuto antropico funzionali al passaggio della biodiversità.
- d) le aree di riqualificazione ambientale comprendenti i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate, nonché le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare.

Gli elementi della rete sono maggiormente approfonditi o integrati in relazione ai progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44, comma 3, e all'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 19/2009 (Carta della Natura).

4. La rete storico-culturale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e culturale, dai sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale (sistemi delle residenze sabaude, dei castelli, delle fortificazioni, delle abbazie, dei santuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici di rilevanza regionale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, individuati nella Tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale; alcuni elementi della rete storico-culturale, pur non essendo direttamente interconnessi tra loro, costituiscono mete della rete di fruizione di cui al comma 5.
5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, nonché dalle interconnessioni della rete storico-culturale di cui al comma 4, come individuati nella Tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio storico-culturale regionale, con particolare riferimento agli accessi alle aree naturali e ai punti panoramici.
6. Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
7. Con riferimento alla Rete di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e la conservazione attiva della biodiversità;
- b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
- c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
- d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
- e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica e ambientale.

Indirizzi

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.
9. Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete, con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5, prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.
10. In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:
 - a) i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
 - b) le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad esempio siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
 - c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle ballearie, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
 - d) i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di espansione esistenti.
11. Con riferimento alle indicazioni relative alle reti fruttive, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:
 - a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
 - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
 - c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore ecc.) nei progetti di infrastrutture;
 - d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

Direttive

- 12.** I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
- 13.** I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.
- 14.** La Rete costituisce riferimento per:
 - a)** le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
 - b)** le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011)

Il PTC2 individua 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), che costituiscono un'articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovralocale.

Il Comune di Andezeno figura nell'AAS 2, denominato "Chierese".

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PTC2 ai quali devono fare riferimento i contenuti della modifica introdotta dalla presente Variante.

■ art.9 / **Ambiti di approfondimento sovracomunali (Direttiva).**

1. Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all'interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. Le comunità montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovracomunale.
2. La tavola 2.1 ha il valore di proposta e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati. Alle conferenze potranno essere invitati enti e portatori di interessi coinvolti nei temi affrontati.
3. Sulla base degli studi di approfondimento contenuti in relazione e nel Quaderno allegato 8 al PTC2, si è definito un sistema di polarità su cui il PTC2 persegue politiche di sostegno, rafforzamento e consolidamento.
4. Il PTC2 individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la Provincia può svolgere funzioni di indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale.
5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di approfondimento di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d'Intesa, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati, la Provincia e la Regione, ove sono determinati:
 - a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie;
 - b) l'individuazione degli strumenti necessari alla governance territoriale;
 - c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.
6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all'individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati, dalla Provincia e dalla Regione.
7. Le conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 costituiscono la sede idonea a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di approfondimento.
8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 7 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - a) Infrastrutture;
 - b) Sistema degli insediamenti - Processi di sviluppo dei poli industriali-commerciali;

- c) Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri;
- d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore;
- e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani;
- f) Quadro del dissesto idrogeologico;
- e ogni altro elemento progettuale di interesse sovracomunale.

■ art.13 / **Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva).**

1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dal Rapporto stesso, dai criteri definiti dai Rapporti Ambientali e dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e la realizzazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e secondo le Linee Guida che saranno predisposte nell'ambito dei tavoli intersetoriali previsti dal Piano Strategico Ambientale per la Sostenibilità.
2. Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali, secondo le indicazioni del cap.10.2 del Rapporto Ambientale del presente Piano e alle delle Linee Guida di cui sopra.
3. Le azioni di compensazione, di cui al comma 1bis, devono essere "univoche" cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate. Nel piano di monitoraggio ambientale sarà prevista una specifica sezione dedicata al controllo (tipologia, localizzazione e stato di attuazione) delle azioni di compensazione attivate sul territorio provinciale.
4. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari o di interventi all'interno di fasce perifluivali e dei corridoi di connessione ecologica devono essere mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all'artt. 41 e 47 c. 5.
5. Le aree oggetto di compensazione e/o mitigazione possono essere recepite e cartografate all'interno dei Piani Regolatori Comunali e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi/mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possano alterarne le finalità ambientali.

■ art.15 / **Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato.**

1. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguitando l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
 - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
 - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
 - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
 - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato – o allineati lungo gli assi stradali;

- e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
 - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.
- 2. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrono gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

■ **art.16 / Definizione delle aree.**

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
 - a) aree dense;
 - b) aree di transizione;
 - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

■ **art.17 / Azioni di tutela delle aree.**

1. Salvo restando il fatto che le statuzioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative

varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.

2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.
4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuzioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che persegiano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8bis **(Indirizzo)** Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrate sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.

9. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:

- a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- b) delle aree boscate;
- c) delle aree con strutture culturali a forte dominanza paesistica;
- d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.